

Causa T-73/89

Giovanni Barbi contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Rapporto informativo tardivo — Illecito dell'amministrazione —
Risarcimento del danno materiale e morale »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 novembre 1990 620

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Redazione — Tardività — Illecito che è causa di danno morale (Statuto del personale, art. 43)*
 2. *Dipendenti — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione all'amministrazione — Irricevibilità — Condanna dell'amministrazione al riesame della situazione amministrativa di un dipendente — Modalità della riparazione in caso di responsabilità dell'amministrazione — Ricevibilità (Statuto del personale, artt. 43 e 91)*
1. Un ritardo di tre anni nella redazione di un rapporto informativo non è compatibile con il principio della buona amministrazione. Né la mancanza di un direttore né la ristrutturazione di un servizio possono giustificare una simile inosservanza del termine stabilito per la compilazione dei rapporti informativi dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'istituzione convenuta.
2. data la situazione di incertezza e di inquietudine nella quale costui viene a trovarsi a causa dello stato irregolare ed incompleto del suo fascicolo personale.
2. Nell'ambito di un ricorso per annullamento, il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all'autorità amministrativa, imporre ad un'istituzione di adottare i provvedimenti che comporta l'esecuzione di una sentenza che annulla una decisione dell'istituzione stessa.

Un tale ritardo costituisce un illecito che arreca un danno morale al dipendente,

Deve invece essere considerata ricevibile, nell'ambito di un ricorso di piena giurisdizione, la domanda di un dipendente intesa ad ottenere che l'amministrazione sia condannata in generale ad un riesame della sua situazione amministrativa quando, senza peraltro pregiudicare la discrezionalità di cui deve disporre l'au-

torità che ha il potere di nomina, il provvedimento sollecitato appare di indole tale da garantire eventualmente un risarcimento adeguato del danno che l'interessato asserisce di aver subito a causa della redazione tardiva del suo rapporto informativo.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
8 novembre 1990 *

Nella causa T-73/89,

Giovanni Barbi, dipendente del ruolo scientifico della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente asserisce di aver subito,

* Lingua processuale: l'italiano.